

Assicurazione contro gli abusi di fiducia

La diffusione su larga scala di questa copertura è stata a lungo limitata soltanto ai paesi anglosassoni e al Sudamerica. Negli ultimi anni ha iniziato ad affermarsi anche in Svizzera, in quanto la frequenza dei casi di appropriazione indebita da parte di collaboratori è in costante aumento.

L'elemento centrale dell'assicurazione contro gli abusi di fiducia è costituito dalla copertura dei danni patrimoniali subiti dallo stipulante come esclusiva e diretta conseguenza di:

- a. frode (incl. falsificazione di uno strumento di pagamento, abuso di mezzi informatici o bonifico di denaro) commessa da uno o più collaboratori, con o senza connivenza e/o partecipazione di terzi, oppure
- b. falsificazione di uno strumento di pagamento, abuso di mezzi informatici o bonifico di denaro, causati da uno o più soggetti terzi senza connivenza e/o partecipazione di collaboratori.

Questa copertura comprende numerose altre definizioni che tuttavia non saranno oggetto di trattazione dettagliata in questa sede; qui verranno presentate in sintesi solo le principali esclusioni.

Le principali esclusioni concernono i bonifici di denaro e i collaboratori con potenziale criminale.

Sono esclusi i bonifici di denaro, qualora essi non vengano effettuati in maniera conforme alle direttive vigenti o da collaboratori appositamente autorizzati a tale riguardo. Questa esclusione non trova applicazione nel caso in cui i bonifici di denaro siano stati effettuati con intento fraudolento; in caso di frode, il danno sarebbe quindi coperto.

Sono escluse dalla copertura gli atti di collaboratori con potenziale criminale di cui all'azienda assicurata è noto (o avrebbe dovuto essere noto) un passato di illegalità.

Inoltre, anche in questo caso non sono assicurabili multe, oneri sociali e imposte connesse a fattispecie criminose.

Per quanto concerne la validità temporale, l'assicurazione contro gli abusi di fiducia copre i danni rilevati nel corso della durata contrattuale. Il rischio pregresso può essere incluso nella copertura fino a dodici mesi prima dell'inizio dell'assicurazione. Il rischio postumo non è invece assicurabile; ciò significa che la validità della polizza si estingue definitivamente alla data di scadenza del contratto.

Per quanto concerne l'ambito di validità geografica, anche in questo caso è consigliabile stipulare una polizza con validità mondiale, in quanto singoli elementi delle fattispecie criminose possono verificarsi o essere commessi all'estero.